

Bruxelles, 15.5.2023 COM(2023) 254 final 2023/0150 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione UE-America centrale riguardo alle modifiche dell'appendice 2 e dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-America centrale in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo").

Tale decisione aggiornerà l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ("regole specifiche per prodotto") e l'addendum a tale elenco, contenuti rispettivamente nell'appendice 2 e nell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("allegato II"), per tenere conto della versione 2022 del sistema armonizzato (SA).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione UE-America centrale

L'accordo mira ad aumentare i flussi commerciali bilaterali tra l'UE e l'America centrale e a rafforzare in tal modo il processo di integrazione regionale tra i paesi della regione. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 1º agosto 2013 con Honduras, Nicaragua e Panama, dal 1º ottobre 2013 con Costa Rica ed El Salvador e dal 1º dicembre 2013 con il Guatemala.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione vigila sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse ed esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma dell'accordo. Come stabilito all'articolo 6 dell'accordo, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. In applicazione dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera e), il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, che ha concluso i lavori preparatori, raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio di associazione. Conformemente all'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo e all'articolo 36 dell'allegato II dell'accordo, il Consiglio di associazione può modificare le appendici 2 e 2A.

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare un atto:

decisione che modifica l'appendice 2 e l'appendice 2A dell'allegato II

Il 1° gennaio 2022 sono state apportate modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA")¹.

Le parti dell'accordo hanno convenuto che, per tener conto degli adeguamenti del SA 2022, è necessario:

- aggiornare le regole di origine "specifiche per prodotto" di cui all'appendice 2;

.

Organizzazione mondiale delle dogane, "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", 1983.

- adeguare la nota 4 dell'appendice 2A con riguardo ai codici tariffari applicabili ai prodotti dei capitoli 61 e 62.

Scopo dell'atto previsto è modificare le appendici 2 e 2A dell'allegato II al fine di aggiornarle alla versione 2022 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) per quanto riguarda le regole di origine "specifiche per prodotto", da un lato, e i codici tariffari dei prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 nell'ambito dei contingenti annuali, dall'altro.

È pertanto opportuno modificare l'appendice 2 e la nota 4, paragrafo 1, lettere c) e d), dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo. Tali modifiche non introducono modifiche sostanziali delle regole di origine negoziate.

L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo, che prevede che il Consiglio di associazione possa modificare l'appendice 2 e l'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'azione proposta riguarda due aspetti dell'allegato II.

Aggiornamento delle regole di origine specifiche per prodotto per tenere conto del SA 2022

L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II. Tali regole di origine specifiche per prodotto sono state aggiornate dalla decisione n. 1/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 14 dicembre 2020 per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato (SA). Esse sono ormai superate a seguito della versione 2022 del SA.

Il sottocomitato UE-America centrale per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine ha convenuto di aggiornare le regole di origine specifiche per prodotto per tenere conto del SA 2022.

Aggiornamento dei codici tariffari dei prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 nell'ambito dei contingenti annui per tenere conto del SA 2022

Nell'appendice 2A dell'allegato II solo la nota 4, paragrafo 1, lettere c) e d), dovrebbe essere sostituita per tener conto delle modifiche introdotte dal SA 2022 alle regole di origine specifiche del prodotto relative ai prodotti di cui ai capitoli 61 e 62. Le parti dell'accordo hanno convenuto che, per tener conto delle modifiche del SA 2022, è necessario adeguare i codici tariffari dei prodotti dei capitoli 61 e 62 nell'ambito dei contingenti annuali di cui alla nota 4 dell'appendice 2A.

Una decisione del Consiglio unica relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale riguarda le modifiche dell'appendice 2 e dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo.

L'adeguamento, con frequenza quinquennale, delle regole di origine specifiche per prodotto in base agli aggiornamenti nel sistema armonizzato fa parte delle buone pratiche dell'Unione europea.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

L'atto, in questo caso una decisione, che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare, in conformità dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo, costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 6 dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

_

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio di associazione modificherà l'appendice 2 e l'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo e contribuirà all'attuazione del medesimo allegato, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione UE-America centrale riguardo alle modifiche dell'appendice 2 e dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo"), è stato concluso dall'Unione con la decisione 2012/734/UE del Consiglio³. A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV è applicata a titolo provvisorio dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2013 tra l'Unione e El Salvador e Costa Rica, e dal 1° dicembre 2013 tra l'Unione e il Guatemala.
- (2) A norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo e dell'articolo 36 dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni delle appendici dell'allegato II.
- (3) Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica dell'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell'appendice 2A (Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell'allegato II, che è basata sul sistema armonizzato (SA) 2017, al fine di adeguare le regole di origine specifiche per prodotto al sistema armonizzato aggiornato applicabile dal 2022. Tale adeguamento comprende le modifiche introdotte dal SA 2022 alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'appendice 2 e alla nota 4, paragrafo 1, lettere c) e d), con riguardo ai prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 dell'appendice 2A. Considerato il numero di modifiche da apportare all'appendice 2, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente. Nell'appendice 2A dell'allegato II, solo la nota 4 dovrebbe essere sostituita.

-

Decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1).

(4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione si basa sul progetto di decisione accluso come allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 1 sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente